N. ____/__ REG.PROV.CAU. N. 01654/2022 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1654 del 2022, proposto da Marco Esposito, rappresentato e difeso dagli avvocati Aristide Police e Alessandro Parini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Formez Pa, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Fabrizio Capozzi, Luciano Tarantino e Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Consiglio Nazionale Ordine Consulenti del Lavoro, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Colavitti, Francesco Saverio Bertolini e Marina Chiarelli, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia, previa adozione di idonea misura cautelare:

- della graduatoria finale di merito del concorso unico bandito dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni RIPAM, validata una prima volta in data 17 dicembre 2021 e nuovamente riapprovata nella seduta del 12 gennaio 2022 (e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4^ serie speciale "Concorsi ed esami" n. 10 del 4 febbraio 2022) nella parte in cui è stato attribuito al dott. Esposito 1 punto (in luogo di 3 punti) per l'abilitazione professionale di Consulente del lavoro, nonché di ogni altro atto presupposto, ivi incluso:
- (i) il bando del "concorso unico" per titoli ed esami, per la copertura di 2.133 posti, elevati a 2.736, di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4^ serie speciale "Concorsi ed esami" n. 50 del 30 giugno 2020 e successivo avviso di modifica e riapertura dei termini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4^ serie speciale "Concorsi ed esami" n. 60 del 30 luglio 2021);
- (ii) il verbale n. 13 del 20 ottobre 2021 di fissazione dei criteri per la valutazione dei titoli, nonché ogni atto consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti ancorché non conosciuto e per il conseguente accertamento del diritto del dott. Esposito all'attribuzione di aggiuntivi 2 punti in relazione all'abilitazione professionale di Consulente del lavoro posseduta dal ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate e del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2022 la dott.ssa Marianna Scali e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che l'odierno ricorrente ha lamentato che la procedente Amministrazione abbia ritenuto "non attinente" al profilo professionale messo a concorso l'abilitazione dal medesimo posseduta in "consulente del lavoro", con conseguente attribuzione di un solo punto, anziché tre;

Preso atto che la *lex specialis* ha previsto di attribuire *agli «altri titoli, fino ad un massimo di 4 punti, secondo i seguenti criteri: 3 punti per l'abilitazione all'esercizio della professione se attinente al profilo professionale del concorso di cui al presente bando; 1 punto per l'abilitazione all'esercizio della professione se non attinente al profilo professionale del concorso di cui al presente bando»;*

Ritenuto, nel quadro della sommaria delibazione propria della presente fase cautelare, che – in ragione sia della connotazione funzionale dei posti messi a concorso, sia delle materie previste per la presente procedura concorsuale; sia, da ultimo, con riferimento alle materie previste ai fini dell'esame di abilitazione alla professione di consulente del lavoro – la valutazione dell'Amministrazione, circa la "non attinenza" della abilitazione allo svolgimento della professione di "consulente del lavoro" al profilo richiesto, si riveli indenne da mende;

Ritenuto altresì che non risulti irragionevole il diverso e più favorevole trattamento attribuito al titolo di revisore contabile; e ciò alla luce dei seguenti principi affermati da questa Sezione in una vicenda analoga: «Segnatamente, i posti aventi diretta attinenza con le competenze proprie dei consulenti del lavoro (che, ai sensi dell'art. 2 della legge 79/1979, "svolgono per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l'amministrazione del personale

dipendente", nonché "l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito autonomo e di impresa", nonché, ancora, "su delega e in rappresentanza degli interessati, sono competenti in ordine allo svolgimento di ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente a quanto previsto nel comma precedente") sono riconducibili alle "novantadue unità da inquadrare, con il profilo di funzionario area amministrativa giuridico contenzioso, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali" e alle "trecento unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, giuridico-contenzioso, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli dell'Ispettorato nazionale del lavoro"; il tutto per un totale di 392 unità, costituenti circa il 14% dei posti messi a concorso.

Di converso, la competenza richiesta ai commercialisti ed ai revisori contabili è riconducibile alle "quattrocentodieci unità da inquadrare, con il profilo di collaboratore amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze"; alle "duecentonovanta unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero dello sviluppo economico"; alle "duecentodieci unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo-contabile, nell'area funzionale III - F1 dei delle infrastrutture e mobilità ruoli del Ministero sostenibili"; alle "centocinquantanove unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, giuridico, contabile, nell'area funzionale III- F1 dei ruoli del Ministero dell'istruzione"; alle "ventidue unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, giuridico, contabile, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero dell'Università e della ricerca"; il tutto per un totale di 1091 unità, costituenti circa il 40% dei posti messi a concorso" (...). Alla luce di quanto rilevato, è conseguenziale che il riconoscimento di un punteggio maggiore per i titoli abilitativi (3 punti) trovi ragion d'essere nell'analisi dei profili professionali messi a concorso, nei termini sopra illustrati, in linea proprio con la previsione di cui al punto 5 della Direttiva n. 3 del 24.4.2018 del Ministero per la

semplificazione e la pubblica Amministrazione, secondo cui "in ogni caso, i titoli devono essere individuati e valutati secondo un criterio di rilevanza e attinenza con le materie oggetto delle prove d'esame e con le funzioni che si andranno ad esercitare, cercando il giusto equilibrio tra la valorizzazione delle competenze e del merito e la necessità di non gravare eccessivamente la commissione con una attività di valutazione di titoli troppo numerosi e di scarsa significatività, foriera peraltro di appesantimenti procedurali e di eccessive e non proficue parcellizzazioni dei punteggi» (T.a.r. Lazio – Roma, sez. IV, sent. breve n. 3041 del 2022);

Per l'effetto, escluso che l'attribuzione di un solo punto (e non tre) al ricorrente per il titolo di che trattasi dimostri la presenza di emersioni inficianti;

Ulteriormente preso atto della richiesta, dalla parte ricorrente avanzata in una con l'atto introduttivo del giudizio, di autorizzazione alla notificazione del presente ricorso per pubblici proclami;

Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che "quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità";

Ritenuto che ricorrano, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

- a.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risulti:
- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

- 2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7. il testo integrale del ricorso introduttivo;
- b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente decreto il testo integrale del ricorso stesso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:
- 1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- 2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.
- Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica:
- 3.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- 4.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui

detta pubblicazione è avvenuta;5e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il presente decreto.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Precisato che, a mezzo di separato provvedimento collegiale, verranno liquidati, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, gli oneri conseguenti all'espletamento dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti, a carico della stessa Amministrazione, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta;

Ritenuto, da ultimo, che sussistano i presupposti per compensare le spese di lite della presente fase di giudizio tenuto conto che la clausola del bando in contestazione non si presta ad univoca interpretazione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) così dispone:

- respinge l'istanza cautelare;
- accoglie, nei termini di cui in motivazione, la richiesta di notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio a mezzo di pubblici proclami.

Spese della fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

N. 01654/2022 REG.RIC.

Roberto Politi, Presidente Marianna Scali, Referendario, Estensore Giuseppe Bianchi, Referendario

> L'ESTENSORE Marianna Scali

IL PRESIDENTE Roberto Politi

IL SEGRETARIO